



COMUNE DI MEZZANA RABATTONE

-PROVINCIA DI PAVIA-

**REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE E GESTIONE
DEL FONDO INTERNO DI INCENTIVAZIONE
PER LE FUNZIONI TECNICHE**

Allegato alle deliberazione di Giunta Comunale n. 40 del 04/11/2020

INDICE
CAPO I
Principi generali

Art. 1 – Destinazione del fondo	pag. 3
Art. 2 – Destinatari	pag. 3
Art. 3 – Costituzione del gruppo di lavoro	pag. 4
Art. 4 – Principi di ripartizione dell'incentivo all'interno del G.L.	pag. 4
Art. 5 – Modulazione del fondo	pag. 4
Art. 6 – Disciplina di costituzione del fondo	pag. 5
Art. 7 – Suddivisione in lotti	pag. 5
Art. 8 – Centrali di Committenza	pag. 5

CAPO II
Fondo per lavori

Art. 9 – Presupposto per l'attribuzione dell'incentivo	pag. 5
Art. 10 – Graduazione dell'alimentazione del fondo incentivante	pag. 6
Art. 11 – Disciplina delle varianti	pag. 6
Art. 12 – Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del G.L.	pag. 6

CAPO III
Fondo per acquisizione di servizi e forniture

Art. 13 – Presupposto per l'attribuzione dell'incentivo	pag. 7
Art. 14 – Criteri per la costituzione e ripartizione del fondo per servizi e forniture	pag. 7
Art. 15 – Graduazione dell'alimentazione del fondo incentivante	pag. 7
Art. 16 – Modalità di definizione del fondo incentivante	pag. 8
Art. 17 – Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del G.L.	pag. 8

CAPO IV
Norme Comuni

Art. 18 – Esclusione del personale dirigenziale dalla ripartizione dell'incentivo	pag. 9
Art. 19 – Disciplina delle attività svolte in forma "mista"	pag. 10
Art. 20 – Violazione degli obblighi di Legge o di Regolamento	pag. 10
Art. 21 – Criteri di riduzione dell'incentivo in caso di incrementi dei costi o dei tempi di esecuzione	pag. 10
Art. 22 – Principi in materia di valutazione	pag. 11
Art. 23 – Funzioni articolate e singole	pag. 11
Art. 24 – Sostituzione di un dipendente addetto alla struttura	pag. 11
Art. 25 – Liquidazione dell'incentivo	pag. 11
Art. 26 – Conclusione di singole operazioni	pag. 12
Art. 27 – Liquidazione - limiti	pag. 12
Art. 28 – Informazione e confronto	pag. 12

CAPO IV
Disposizioni transitorie e finali

Art. 29 – Campo di applicazione e disciplina transitoria	pag. 12
--	---------

**REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE E GESTIONE
DEL FONDO INTERNO DI INCENTIVAZIONE
PER LE FUNZIONI TECNICHE**
(Art. 113 D.Lgs n. 50/2016 integrato e modificato dal D.Lgs. 19/04/2017 n. 56)

Oggetto del Regolamento e riferimenti normativi

Il presente regolamento è emanato ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 (pubblicato nel s.o. n.10 alla G.U. 19 aprile 2016, n. 91), come modificato dall'art. 76 del D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56, e si applica nel caso di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture.

All'interno del presente regolamento il Codice dei contratti pubblici approvato con D.Lgs. n. 50/2016 e oggetto di disposizioni integrative e correttive ad opera del D.Lgs. 56 del 2017, viene menzionato come "Codice".

CAPO I
Principi generali

Art. 1
Destinazione del fondo

1. Le amministrazioni, all'interno del quadro economico di ogni intervento riferito a lavori, servizi e forniture, prevedono una quota massima del 2% sull'importo posto a base di gara, comprensiva anche degli oneri previdenziali, assistenziali nonché del contributo IRAP a carico dell'Amministrazione.
2. Detto importo confluisce in un apposito fondo all'interno del quale la quota dell'80% è vincolata e diretta ad essere ripartita tra il responsabile unico del procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche in relazione a ciascun appalto in relazione al quale detti soggetti prestano la propria attività; la restante quota del 20% è diretta a contribuire complessivamente agli obiettivi indicati all'art. 113, comma 4, del D. Lgs. n. 50/2016. Non sono ammessi, riguardo a tale ultima percentuale, utilizzi diversi da quelli previsti dalla legge.
3. L'ammontare delle risorse che alimentano il fondo è previsto nel progetto di fattibilità tecnico-economica o qualora mancante, nei successivi livelli di progettazione, nel quadro economico dell'opera come definito dall'art. 16 del DPR n. 207/2010.
4. Per le acquisizioni di beni e servizi l'importo è stabilito nei relativi documenti di progetto.
5. Il fondo oggetto del presente articolo, e in particolare la quota dell'80%, non può essere utilizzata, alla luce delle indicazioni fornite dalla Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia, con deliberazione n. 311 del 18 luglio 2019, in relazione all'affidamento di contratti di concessione e partenariato pubblico privato.

Art. 2 ***Destinatari***

1. La quota dell'80% del fondo costituito a norma del precedente art. 1 è destinato ad incentivare l'attività dei soggetti, dipendenti dell'ente, che svolgono le funzioni tecniche richieste dall'art. 113, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

2. Sono destinatari della quota del fondo incentivante i seguenti soggetti:

- responsabile unico del procedimento;
- soggetti incaricati della programmazione della spesa per lavori, servizi e forniture;
- soggetti che effettuano la verifica preventiva di progettazione di cui all'art. 26 del Codice;
- soggetti incaricati della predisposizione degli atti di gara, e di controllo delle procedure di gara a termini degli artt. 32 e 33 del Codice;
- soggetti incaricati della direzione dei lavori;
- soggetti incaricati della direzione dell'esecuzione;
- soggetti incaricati del collaudo tecnico amministrativo;
- soggetti incaricati del collaudo statico;
- soggetti incaricati della verifica di conformità;
- i collaboratori dei suddetti soggetti.

Art. 3 ***Costituzione gruppo di lavoro***

1. L'ente, in relazione alla propria organizzazione individua con apposito provvedimento del responsabile competente (determina a contrarre), la struttura del gruppo di lavoro destinataria dell'incentivo riferito a ciascun specifico intervento, identificando il ruolo di ciascuno dei dipendenti assegnati, anche con riguardo alle funzioni dei collaboratori.

2. Possono essere destinatari dell'incentivo tecnico anche i dipendenti a tempo determinato compresi nella struttura di cui al punto precedente.

3. In relazione agli adempimenti per ciascuno previsti, sono indicati i tempi per provvedere, anche mediante rinvio ai documenti di gara.

4. Al fine di valorizzare la professionalità dei dipendenti, l'individuazione dei soggetti cui affidare le attività incentivabili deve uniformarsi ai criteri della rotazione e del tendenziale coinvolgimento di tutto il personale disponibile, nel rispetto delle competenze specifiche richieste per ogni tipologia di appalto.

5. Eventuali modifiche alla composizione della struttura in questione possono essere apportate dal responsabile competente, dando conto delle esigenze sopraggiunte. Nel relativo provvedimento è dato atto delle fasi già espletate, dei soggetti cui sono imputate, e delle attività trasferite ad altri componenti la struttura in esame.

6. I dipendenti indicati nel provvedimento assumono la responsabilità diretta e personale dei procedimenti/sub procedimenti e delle attività assegnate.

7. Non possono essere concessi incarichi a soggetti condannati ai sensi dell'art. 35-bis del D.Lgs. n. 165/2001. Il Responsabile che dispone l'incarico è tenuto ad accertare la sussistenza delle citate situazioni.

Art. 4 ***Principi di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro***

1. La suddivisione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro deve essere effettuata sulla base del livello di responsabilità professionale connessa alla specifica prestazione svolta e al

contributo apportato dai dipendenti coinvolti e motivata in sede di rendiconto nelle apposite schede riferite a ciascuna opera, lavoro, servizio o fornitura.

Art. 5

Modulazione del fondo

1. Il fondo di cui all'art. 1 è costituito da una somma non superiore al 2% modulata sull'importo di ciascun lavoro, servizio o fornitura, posto a base di gara, IVA esclusa, senza considerare eventuali ribassi nell'aggiudicazione, da riconoscere per le attività indicate dalla legge.

Art. 6

Disciplina di costituzione del fondo

1. Non incrementano il fondo per incentivare le funzioni tecniche:

- a) i lavori in amministrazione diretta;
- b) gli acquisti di beni e servizi per i quali, a norma dell'art. 113, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016 e Linee Guida n. 3 ANAC, non è prevista la nomina del direttore dell'esecuzione;
- c) i contratti esclusi dall'applicazione del Codice a termini dell'art. 17;
- d) gli affidamenti diretti ai sensi degli artt. 36 comma 2, lett. a);
- e) gli affidamenti in somma urgenza ai sensi dell'art. 163 d.lgs. 50/2016;
- f) affidamenti di lavori e di acquisto di beni e servizi mediante adesione a strumenti di e-procurement (quali convenzioni Consip, convenzioni regionali, etc.) ivi comprese le convenzioni stipulate da soggetti aggregatori;
- g) lavori di manutenzione ordinaria che non necessitano, per la loro realizzazione, della stesura dell'intero ciclo della progettazione.

2. In riferimento al punto sub b) l'esclusione non interviene nel caso di nomina del Direttore dell'esecuzione diverso dal RUP, per gli appalti di servizi di particolare complessità (ad esempio, quelli che coinvolgono utenza/minori/anziani/disabili, servizi di ristorazione, elevata rilevanza tecnologica, prestazioni multicompetenze, servizi manutentivi global service, ecc).

Art. 7

Suddivisione in lotti

1. In caso di appalti divisi per lotti, la disciplina del presente regolamento si applica in relazione a ciascun lotto che sia qualificato come "funzionale" (art. 3, lett. gg), ovvero "prestazionale" (art. 3, lett. ggggg).

Art. 8

Centrali di committenza

1. In caso di attività svolta da centrali di committenza, alle stesse è attribuito un incentivo in misura non superiore al 25% di quanto previsto per le singole acquisizioni.

2. La quota è assegnata su richiesta della Centrale, fermo restando che le attività incentivabili restano quelle previste dall'art. 113, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016.

3. La quota assegnata alla Centrale è portata in detrazione a quella spettante al personale dell'ente le cui funzioni sono trasferite alla stessa Centrale.

CAPO II

Fondo per lavori

Art. 9

Presupposto per l'attribuzione dell'incentivo

I compensi vengono riconosciuti per lavori come definiti dal d.lgs. 50/2016, compresi gli interventi di manutenzione ordinaria (che implica l'intero ciclo di progettazione) e straordinaria, ristrutturazione, restauro e risanamento conservativo, e riqualificazione urbana previsti nel Programma Triennale delle opere pubbliche o in altri atti di programmazione dell'ente, con conseguente stipula di contratto in forma pubblica amministrativa.

Art. 10

Graduazione dell'alimentazione del fondo incentivante

1. La percentuale massima stabilita dal D.Lgs. 50/2016 è così graduata in ragione della complessità dell'opera o del lavoro da realizzare, determinata in ragione dell'importo a base d'asta, secondo la tabella che segue:

Importo a base d'asta	Incentivo
< € 500.000,00	2,00%
da € 500.000,01 a € 750.000,00	1,80%
da € 750.000,01 a € 1.000.000,00	1,50%
da € 1.000.000,01 a € 3.000.000,00	1,00%
da € 3.000.000,01 a € 5.000.000,00	0,80%
oltre € 5.000.000,00	0,50%

Art. 11

Disciplina delle varianti

1. Le varianti conformi all'art. 106, comma 1 e 2, del Codice contribuiscono a determinare l'incentivo secondo la percentuale stabilita per il corrispondente progetto, sempre che comportino opere aggiuntive e uno stanziamento di maggiori risorse rispetto all'importo a base d'asta. L'incentivo è calcolato sull'importo delle maggiori somme rispetto a quelle originarie a base d'asta. Il relativo importo è quantificato nel provvedimento del RUP che autorizza la variante.

2. Non concorrono ad alimentare il fondo quelle varianti che si sono rese necessarie a causa di errori o omissioni del progetto esecutivo quali definite dall'art. 106 comma 2 del Codice.

Art. 12
Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

1. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo sono di norma attribuiti fra i diversi ruoli del gruppo di lavoro, nelle percentuali indicate nella tabella sottostante, e definiti in relazione alle responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere. La figura del R.U.P. è ricompresa ed inclusa nelle diverse attività sotto elencate.

La ripartizione del Fondo funzioni tecniche tra i vari dipendenti, come risultante anche dalla contrattazione decentrata, avviene per le seguenti attività assegnate e nei range corrispondenti attribuite ad ognuna di esse:

Attività	Prestazione	Range
Programmazione della spesa per l'investimento	Art. 21 Codice Contratti Pubblici	da 3% a 15%
Valutazione preventiva dei progetti	Art. 23 comma 14 - 15 e Art. 26 comma 6 lett. c) e d) Codice Contratti Pubblici	da 3% a 15%
Predisposizione e controllo delle procedure di gara	Art. 31 D Codice Contratti Pubblici	da 7% a 25%
Esecuzione dei contratti pubblici	Art. 101 Codice Contratti Pubblici	da 20% a 50%
Direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione	Art. 101 Codice Contratti Pubblici	da 7% a 15%
Collaudo tecnico amministrativo ovvero verifica di conformità e collaudo statico (ove necessario)	Art. 102 Codice Contratti Pubblici	da 7% a 15%

Il totale delle percentuali effettive sopraindicate deve essere pari a 100. Nel caso in cui una o più attività non vengano svolte dal personale identificato nel Gruppo di lavoro, gli importi dell'incentivo previsti per tali fasi non verranno liquidati e si configurano quali economie di spesa.

Nel caso si verifichi nel corso del tempo un avvicendamento di dipendenti sarà effettuata una ripartizione tra di essi in base alle attività effettivamente espletate.

Ai sensi dell'art. 113 comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016 integrato e modificato dal D.Lgs. 19/04/2017 n. 56 per i compiti eventualmente svolti dal personale di una Centrale Unica di Committenza nell'espletamento di procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture per conto di altri Enti e laddove collabori con la CUC il personale del Comune Committente, a quest'ultimo spetta una quota commisurata alle attività effettivamente espletate ed individuate dal RUP della CUC.

CAPO III
Fondo per acquisizione di servizi e forniture

Art. 13
Presupposto per l'attribuzione dell'incentivo

1. Presupposto per la destinazione al fondo e successiva attribuzione dell'incentivo è l'inserimento dell'intervento nel programma biennale di forniture e servizi e la nomina di un Direttore dell'esecuzione diverso dal Responsabile del Procedimento.
2. Per le forniture di importo superiore alle soglie comunitarie è richiesto il documento di progettazione di servizi e/o forniture.

Art. 14
Criteri per la costituzione e ripartizione del fondo per servizi e forniture

1. Ai sensi di quanto previsto e dal comma 3 dell'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. viene costituito un fondo per l'incentivazione delle funzioni tecniche relative a servizi e forniture, costituito da una somma non superiore al 2% modulata sull'importo dei servizi e forniture posto a base di gara, IVA esclusa, senza considerare eventuali ribassi nell'aggiudicazione (comprensiva anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Amministrazione).

Art. 15
Graduazione dell'alimentazione del fondo incentivante

1. La graduazione della percentuale da destinare al fondo viene stabilita in relazione all'importo a base d'asta dell'appalto.
2. La percentuale massima stabilita dal D.Lgs. n. 50/2016 è così graduata in ragione dell'importo dei servizi e delle forniture da acquisire:

Importo a base d'asta	Incentivo
< € 500.000,00	2,00%
da € 500.000,01 a € 750.000,00	1,80%
da € 750.000,01 a € 1.000.000,00	1,50%
da € 1.000.000,01 a € 3.000.000,00	1,00%
da € 3.000.000,01 a € 5.000.000,00	0,80%
oltre € 5.000.000,00	0,50%

Per servizi e forniture sino a € 500.000,00 si riconosce l'incentivazione solo se è nominato il Direttore dell'esecuzione, diverso dal RUP, e cioè nelle seguenti fattispecie:

- a. interventi particolarmente complessi sotto il profilo tecnologico
- b. prestazioni che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze (ad esempio, quelli che coinvolgono utenza/minori/anziani/disabili, servizi di ristorazione, elevata rilevanza tecnologica, prestazioni multicompetenze, ecc).

c. interventi caratterizzati dall'utilizzo di componenti o di processi produttivi innovativi o dalla necessità di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalità

Nell'atto di nomina del Direttore dell'esecuzione devono essere indicate le motivazioni a supporto di tale nomina e cioè le motivazioni che, per quello specifico appalto di servizio o fornitura, richiedono che tale figura sia diversa dal RUP. La nomina del Direttore dell'esecuzione negli appalti di servizi e forniture non può essere in alcun modo finalizzata a ricomprendere quello specifico appalto nell'incentivazione di cui all'art. 113 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e deve rispondere a precise motivazioni di ordine tecnico, conformi alle indicazioni fornite da ANAC.

Art. 16

Modalità di definizione del fondo incentivante

L'incentivo per funzioni tecniche relativo alle forniture e ai servizi, corrispondente alle percentuali, di cui all'art. 16, applicate agli importi delle forniture e servizi posti a base di appalto, iva esclusa, è quantificato in fase di progettazione ed inserito nel quadro economico del costo preventivato; esso comprende anche gli oneri riflessi a carico dell'Ente ed il contributo IRAP e confluisce nel fondo di cui all'art. 1 del presente regolamento.

Art. 17

Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

1. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo sono attribuiti fra i diversi ruoli nelle percentuali indicate nella tabella sottostante, e definiti in relazione alle responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere. La figura del R.U.P. è ricompresa ed inclusa nelle diverse attività sotto elencate.

La ripartizione del Fondo funzioni tecniche tra i vari dipendenti, come risultante anche dalla contrattazione decentrata avviene per le seguenti attività assegnate e nei range corrispondenti attribuite ad ognuna di esse:

Attività	Prestazione	Range
Programmazione della spesa per l'investimento	Art. 21 Codice Contratti Pubblici	da 3% a 5%
Valutazione preventiva dei progetti	Art. 23 comma 14 - 15 e Art. 26 comma 6 lett. c) e d) Codice Contratti Pubblici	da 3% a 15%
Predisposizione e controllo delle procedure di gara	Art. 31 Codice Contratti Pubblici	da 7% a 25%
Esecuzione dei contratti pubblici	Art. 101 Codice Contratti Pubblici	da 20% a 60%
Direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione	Art. 101 Codice Contratti Pubblici	da 7% a 15%
Collaudo tecnico		

amministrativo ovvero verifica di conformità e collaudo statico (ove necessario)	Art. 102 Codice Contratti Pubblici	da 7% a 15%
--	------------------------------------	-------------

Il totale delle percentuali effettive sopraindicate deve essere pari a 100. Nel caso in cui una o più attività non vengano svolte dal personale identificato nel Gruppo di lavoro, gli importi dell'incentivo previsti per tali fasi non verranno liquidati e si configurano quali economie di spesa.

Nel caso si verifichi nel corso del tempo un avvicendamento di dipendenti sarà effettuata una ripartizione tra di essi in base alle attività effettivamente espletate.

Ai sensi dell'art. 113 comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016 integrato e modificato dal D.Lgs. 19/04/2017 n. 56 per i compiti eventualmente svolti dal personale di una Centrale Unica di Committenza, fermo restando che le attività incentivabili restano quelle previste dall'art. 113, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016, nell'espletamento di procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture per conto di altri Enti e laddove collabori con la CUC il personale del Comune Committente, a quest'ultimo spetta una quota commisurata alle attività effettivamente espletate ed individuate dal RUP della CUC.

CAPO IV

Norme comuni

Art. 18

Esclusione del personale dirigenziale dalla ripartizione dell'incentivo

1. Ai sensi dell'art. 113, comma 3, ultimo periodo del D.Lgs. n. 50/2016 è escluso dalla ripartizione dell'incentivo il personale con qualifica dirigenziale.
2. Ove intere fasi siano realizzate completamente dal personale dirigenziale, le relative quote di incentivo costituiscono economia; ove invece, oltre al dirigente, partecipino alle prestazioni collaboratori che non rivestano tale profilo, la quota da distribuire agli stessi è riconosciuta per le attività effettivamente svolte e quantificate secondo le modalità e le forme previste dal presente regolamento.

Art. 19

Disciplina delle attività svolte in forma "mista"

1. In caso di attività svolte da personale interno ed esterno all'ente, la percentuale del compenso per i dipendenti interni è calcolata su base "teorica", quindi tenendo conto anche dell'apporto della figura esterna con la quota teoricamente a questa spettante. La restante quota è attribuita al personale interno tenendo comunque conto di eventuali correttivi a vantaggio di queste figure per maggiori attività, come accertate dal RUP d'intesa con il Dirigente/Responsabile del settore.
2. In caso di mancata distribuzione delle quote di incentivo, esse non possono essere utilizzate per effettuare ulteriori lavori, servizi o forniture in economia; né vanno ad accrescere le quote distribuite.

Art. 20
Violazione degli obblighi di legge o di regolamento

1. I responsabili delle funzioni incentivate che violino gli obblighi posti a loro carico dalla legge e dai relativi provvedimenti attuativi o che non svolgano i compiti assegnati con la dovuta diligenza sono esclusi dalla ripartizione dell'incentivo previsto dall'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016.
2. In caso di mancata distribuzione delle quote di incentivo, esse non possono essere utilizzate per effettuare ulteriori lavori, servizi o forniture in economia; né vanno ad accrescere le quote distribuite.

Art. 21
Criteri di riduzione dell'incentivo in caso di incrementi dei costi o dei tempi di esecuzione

1. Qualora durante le procedure per l'affidamento di lavori si verificano ritardi o aumenti di costo dovuti alla fase di predisposizione e controllo del bando, al personale incaricato di tale fase non verrà corrisposto alcun incentivo.
2. Qualora si verificano dei ritardi in sede di esecuzione, con esclusione di quelli derivanti dalle cause previste dall'articolo 106, comma 1, del Codice, l'incentivo riferito alla direzione lavori ed al RUP ed ai loro collaboratori è ridotto di una quota come determinata nella tabella allegata.
3. Qualora in fase di realizzazione dell'opera non vengano rispettati i costi previsti nel quadro economico del progetto esecutivo, depurato del ribasso d'asta offerto, e l'aumento del costo non sia conseguente a varianti disciplinate dall'articolo 106, comma 1, del Codice (ovvero sia dovuto ad errori imputabili al direttore lavori e suoi collaboratori e al collaudatore), al Responsabile del procedimento, all'ufficio della Direzione dei lavori e al Collaudatore, se individuato, sarà corrisposto un incentivo decurtato delle percentuali come determinate nella tabella allegata.
4. Qualora durante l'affidamento di contratti di servizi e forniture si verificano ritardi o aumenti di costo dovuti alla fase di predisposizione e controllo del bando, al personale incaricato di tale fase non verrà corrisposto alcun incentivo.
5. Qualora si verificano dei ritardi in sede di esecuzione dei contratti di servizi e di forniture, danni a cose o a persone, problematiche relative alle modalità di consegna od esecuzione dei servizi o un aumento dei costi inizialmente previsti a seguito di responsabilità collegate all'esercizio delle attività, l'incentivo, riferito alla quota della direzione dell'esecuzione, del RUP e loro collaboratori, è ridotto di una quota come determinata nella tabella allegata.

Tipologia incremento	Misura dell'incremento	Riduzione incentivo
Tempi di esecuzione	Entro il 20% del tempo contrattuale	10%
	Dal 21% al 40% del tempo contrattuale	30%
	Oltre il 40% del tempo contrattuale	50%
Costi di realizzazione	Entro il 20% dell'importo contrattuale	20%
	Dal 21% al 40% dell'importo contrattuale	40%
	Oltre il 40% dell'importo contrattuale	60%

Art. 22
Principi in materia di valutazione

1. L'incentivo è attribuito ad ogni soggetto destinatario secondo le quote in tabella. Ai fini della attribuzione il responsabile tiene conto:

- del rispetto dei tempi richiesti per la specifica attività di cui ciascuno è investito;
- della completezza della funzione svolta;
- della competenza e professionalità dimostrate;
- delle attività relazionali intercorse tra i soggetti facenti parte della struttura con il fine di assicurare la celerità e l'efficienza delle varie fasi del processo.

2. Le determine relative alla ripartizione delle funzioni tecniche sono trasmesse al Sindaco e all'OIV/Nucleo di valutazione per quanto di rispettiva competenza da parte dell'Ufficio Risorse Umane.

Art. 23
Funzioni articolate e singole

1. Qualora una funzione venga svolta da più figure (es. RUP e collaboratori, Direttore lavori e direttori operativi, ecc.), compete alla figura principale attestare il ruolo e il livello di partecipazione svolto dagli altri soggetti assegnati alla funzione, e indicare, all'interno della percentuale assegnata, le quote da attribuire a ciascuno.

2. In assenza di collaboratori o altre figure richieste per l'attività specifica, la totalità della quota viene corrisposta, ricorrendone i presupposti, al responsabile dell'attività.

Art. 24
Sostituzione di un dipendente addetto alla struttura

1. Nella circostanza motivata di sostituzione di un dipendente addetto alla struttura, il subentrante acquisisce il diritto all'incentivo in proporzione all'attività svolta come attestato dalla figura di riferimento ovvero dal dirigente o dal responsabile del servizio.

Art. 25
Liquidazione dell'incentivo

La ripartizione dell'incentivo è disposta dal Responsabile di Area preposto, previo accertamento positivo delle specifiche attività svolte dai dipendenti incaricati, adottando idonea determinazione con individuazione delle definitive percentuali di partecipazione e relativi compensi da erogare.

Le spettanze individualmente maturate vengono liquidate ad avvenuta aggiudicazione efficace del lavoro/fornitura/servizio oggetto di singola gara e relativamente alle attività di: programmazione della spesa per l'investimento, verifica preventiva dei progetti, di predisposizione e controllo delle procedure di bando.

Nel caso di contratti pluriennali le fasi relative all'esecuzione degli stessi e alla direzione dei lavori o direzione dell'esecuzione (ove presente e liquidabile) verranno liquidate nella misura corrispondente nel mese di gennaio di ogni anno in riferimento all'anno precedente.

Il restante incentivo sarà liquidato al collaudo o al certificato di regolare esecuzione.

Sarà, altresì, verificato il rispetto della disposizione dell'art. 31 comma 12 del D.Lgs. n. 50/2016 integrato e modificato dal D.Lgs. 19/04/2017 n. 56 da parte dell'Organismo di valutazione interna.

In sede di liquidazione il dipendente dovrà dichiarare di non aver superato nel corso dell'anno il 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo, tenuto conto anche degli incentivi corrisposti da altre Amministrazioni; in tale evenienza la liquidazione sarà rinviata all'anno successivo.

Art. 26

Conclusione di singole operazioni

1. Le prestazioni sono da considerarsi rese:

- a) per la programmazione della spesa per investimenti, con l'emanazione del relativo provvedimento;
- b) per la verifica dei progetti, con l'invio al RUP della relazione finale di verifica;
- c) per le procedure di bando, con la pubblicazione del provvedimento di efficacia dell'aggiudicazione;
- d) per l'esecuzione dei contratti in caso di forniture e servizi, con l'espletamento delle verifiche periodiche;
- e) per la direzione lavori, con l'emissione del certificato di ultimazione lavori;
- f) per il collaudo statico, con l'emissione del certificato; per le verifiche di conformità con l'emissione della certificazione di regolare esecuzione;
- g) per il collaudo, con l'emissione del certificato di collaudo finale.

Art. 27

Liquidazione – limiti

1. Gli incentivi complessivamente corrisposti in un anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, relativi ad incarichi eseguiti non possono superare l'importo del 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo. Per trattamento annuo lordo si intende il trattamento fondamentale e il trattamento accessorio di qualunque natura, fissa e variabile, escluso quello derivante dagli incentivi medesimi.

Art. 28

Informazione e confronto

L'ufficio personale fornisce con cadenza annuale informazione alla Rappresentanza Sindacale Unitaria e alle Organizzazioni Sindacali in merito ai compensi di cui al presente regolamento, in forma aggregata e anonima.

CAPO V

Disposizioni transitorie e finali

Art. 29

Campo di applicazione e disciplina transitoria

1. Il presente Regolamento si applica alle procedure di gara avviate successivamente alla sua adozione.
2. I riferimenti a fonti esterne al presente regolamento (articoli del Codice dei Contratti Pubblici, Linee Guida ANAC, ecc.) si intendono di natura mobile. Di conseguenza, eventuali disposizioni normative sopravvenute, anche di natura regolamentare, che dovessero modificare e/o sostituire i richiami sopra citati, saranno da intendere recepite automaticamente nel presente regolamento, salvo che non comportino l'inapplicabilità di una o più previsioni oggetto del presente regolamento.